Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

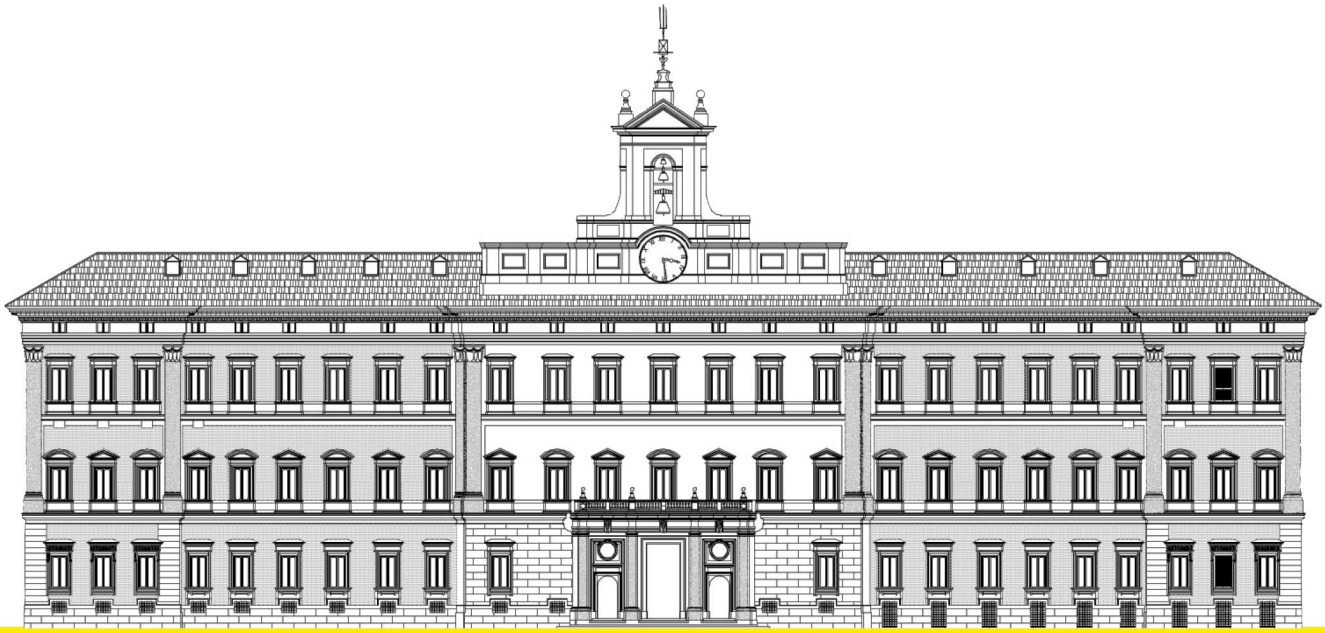

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2662

Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Conversione in legge del DL 127 del 2025 – Approvato dal Senato A.S. 1634-A)

N. 380 – 24 ottobre 2025

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2662

Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026

(Conversione in legge del DL n. 127 del 2025 – Approvato dal Senato A.S. 1634)

N. 380 – 24 ottobre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA **3**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI **4**

ARTICOLO 1 4

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ESAMI DI STATO ED ESAMI INTEGRATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 4

ARTICOLO 2 18

MISURE URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE 18

ARTICOLO 2-*BIS* 19

FONDAZIONE "IMPRESE E COMPETENZE PER IL *MADE IN ITALY*" 19

ARTICOLO 3, COMMI DA 1 A 5 20

MISURE URGENTI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA NONCHÉ IN MATERIA DI *WELFARE* DEL PERSONALE SCOLASTICO 20

ARTICOLO 3, COMMA 5-*BIS* 26

MODIFICHE ALLA "CARTA DEL DOCENTE" DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 121, DELLA LEGGE N. 107 DEL 2015 26

ARTICOLO 4, COMMI 1 E 1-*BIS* 29

MISURE URGENTI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 29

ARTICOLO 4, COMMA 1-*TER* E 1-*QUATER* 30

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 30

ARTICOLO 4, COMMA 1-*QUINQUIES* 31

CRITERI DI SELEZIONE PER LE ASSEGNAZIONI DELLE SUPPLENZE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO 31

ARTICOLO 4, COMMA 1-*SEXIES* 32

PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI REQUISITI RICHIESTI PER I POSTI DI INSEGNANTE TECNICO PRATICO 32

ARTICOLO 5 33

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 33

ARTICOLO 6 34

MISURE URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA 34

ARTICOLO 7 36

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 ALLA SCUOLA EUROPEA DI BRINDISI 36

ARTICOLO 7-*BIS*.....40

MISURE URGENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 A SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL MEZZOGIORNO - «AGENDA SUD».....40

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**2662**
Titolo:	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Cangiano (FDI)
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 1634), dispone la conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

Il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Si evidenzia che durante l'esame al Senato, il Governo ha depositato[1], presso la 5ª Commissione, una nota di risposta alle osservazioni ivi formulate. La medesima Commissione ha espresso parere non ostativo sul testo originario del provvedimento[2]. La stessa ha, inoltre, espresso sugli emendamenti 6.100 e 7.0.1 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a riformulazioni che sono state recepite nel testo del provvedimento[3]. Sugli altri emendamenti approvati, la 5ª Commissione ha espresso parere non ostativo[4]. Le proposte emendative approvate al Senato non sono corredate di relazione tecnica; si segnala, comunque, che sull'emendamento 3.100 il Governo ha depositato una nota recante

[1] *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 446 del 30 settembre 2025.
[2] *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 447 del 1° ottobre 2025.
[3] *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 454 del 14 ottobre 2025.
[4] *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 452 del 8 ottobre 2025 e n. 453 del 9 ottobre 2025.

elementi di chiarimento sui relativi effetti finanziari[5]. Della suddetta documentazione si dà conto nella presente Nota.

Alla Camera, il testo è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione VII (Cultura), che non vi ha introdotto modificazioni, e si trova ora all'esame dell'Assemblea.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento e dalla documentazione acquisita durante l'esame al Senato, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1
Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione

Le norme apportano alcune modifiche, in primo luogo, al decreto legislativo n. 62 del 2017, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. In particolare:

- viene disposto, intervenendo sull'articolo 12, che l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado venga denominato "esame di maturità", stabilendo, tra l'altro, che lo stesso tenga conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro[6], nonché delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica[7] [comma 1, lettera *a)*];
- viene ridotto il numero dei membri delle commissioni costituite presso le istituzioni scolastiche sedi di esame, intervenendo sull'articolo 16, comma 4. Nello specifico, viene stabilito che le commissioni d'esame, costituite una ogni due classi e presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica, siano composte da due, anziché tre, membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due, anziché tre, membri interni [comma 1, lettera *b)*];
- viene introdotto il comma 2-*bis* all'articolo 17, sancendo l'obbligo di svolgere tutte le prove previste per la validità dell'esame di maturità, nonché, intervenendo sul medesimo articolo 17, viene stabilito, tra l'altro, che il colloquio dell'esame[8] si svolge su quattro

[5] *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 454 del 14 ottobre 2025.
[6] Di cui all'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015.
[7] Di cui alla legge n. 92 del 2019.
[8] Di cui al comma 9 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

discipline individuate annualmente con decreto ministeriale[9] e vengono, inoltre, ridefiniti i criteri di valutazione del colloquio medesimo [comma 1, lettera *c)*];

- vengono ridefiniti i punti che la commissione d'esame può assegnare ad integrazione del punteggio ottenuto con i crediti scolastici e le prove d'esame, intervenendo sull'articolo 18, comma 5 [comma 1, lettera *d)*];
- intervenendo sull'articolo 21, viene rinviato a un decreto ministeriale[10] l'adozione del modello del *curriculum* degli studenti, in aggiunta a quello relativo al diploma [comma 1, lettera *e)*].

Viene disposto, a seguito di modifica introdotta in Senato[11], che ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sia da intendersi fatto all'esame di maturità di cui al precedente comma 1 (comma 2).

Viene, inoltre, modificato il decreto legislativo n. 226 del 2005[12]. In particolare, sostituendo l'articolo 1, comma 7, si prevede che, nel primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possano richiedere[13] l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. In tal caso, l'istituzione scolastica individuata dovrà adottare interventi didattici integrativi per assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto. Viene, altresì, previsto che, a decorrere dal terzo anno, gli studenti, possano richiedere[14] l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo[15] (comma 3).

Si rammenta che il testo previgente dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 226 del 2005 prevedeva, tra l'altro, che le istituzioni del sistema educativo assicurassero la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione professionale e viceversa, adottando apposite iniziative didattiche per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta. Si ricorda, altresì, che, in merito al citato comma, la relazione tecnica, che corredava lo schema del decreto legislativo in parola[16], non adduceva conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Vengono, altresì, integrati ulteriori provvedimenti, introducendo le seguenti disposizioni:

[9] Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
[10] Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
[11] Emendamento 1.25 (*Cfr.* Seduta 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 253 del 07/10/2025).
[12] Recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
[13] Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico.
[14] All'esito dello scrutinio finale.
[15] Svolto in unica sessione, da concludersi prima dell'inizio delle lezioni, secondo modalità di svolgimento stabilite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito.
[16] *Cfr.* Atto del Governo n. 535, XIV Legislatura.

- la lettera *a-bis)* all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009[17], che aggiunge, tra i compiti assegnati all'INVALSI[18], l'attività di comunicazione[19] alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale svolte all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado e predisposte dalla medesima INVALSI[20] (comma 4);
- il comma 5-*bis* all'articolo 1 della legge n. 150 del 2024[21], il quale stabilisce che l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale venga discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative[22] (comma 5);
- il comma 784-*octies* all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), con il quale i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"[23] vengono ridenominati in "formazione scuola-lavoro" a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 (comma 6);

Viene, inoltre, incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027[24] l'autorizzazione di spesa per l'attuazione, tra l'altro, del Piano nazionale di formazione dei docenti[25], anche per la formazione specifica dei docenti aventi titolo alla nomina[26] di componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, a seguito di modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato[27], quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al suddetto comma 1, lettera *b)*, e, quanto a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito (comma 7).

---

[17] Recante il riordino degli enti di ricerca.

[18] Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione.

[19] Il testo originario, modificato in Senato con l'emendamento 1.28 (*Cfr.* Seduta 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 253 del 07/10/2025), prevedeva l'attività di "restituzione", anziché di "comunicazione" dei livelli di apprendimento in parola.

[20] Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

[21] Recante la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

[22] Di cui all'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009.

[23] Di cui ai commi 784 e 785 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

[24] Emendamento 1.30 (testo 3), approvato in Senato (*Cfr.* Seduta 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 254 del 08/10/2025), che ha incrementato l'autorizzazione di spesa in parola da 3 a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

[25] Di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

[26] Emendamento 1.32, approvato in Senato (*Cfr.* Seduta 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 254 del 08/10/2025), che ha incluso i docenti aventi titolo alla nomina di componenti delle commissioni in parola, al posto dei "docenti nominati" quali componenti delle stesse.

[27] Emendamento 1.30 (testo 3), *cfr.* Seduta 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 254 del 08/10/2025.

Si prevede, in fine, che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al predetto comma 7 costituisca titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità (comma 8).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Minori spese correnti												
Riduzione delle risorse per i compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione, di cui all'art. 3, c. 2, della L. 1/2007 [comma 1, lettera *b)*]		36,9	36,9	36,9		36,9	36,9	36,9		36,9	36,9	36,9
Minori entrate tributarie/extratributarie												
Riduzione delle risorse per i compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione, di cui all'art. 3, c. 2, della L. 1/2007 - effetti riflessi [comma 1, lettera *b)*]						17,9	17,9	17,9		17,9	17,9	17,9
Maggiori spese correnti												
Incremento delle risorse del Piano per la formazione dei docenti, di cui all'art. 1, c. 125, della L. 107/2015 (comma 7)		3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0

La **relazione tecnica**, ribadisce il contenuto delle norme in esame e specifica, relativamente alla lettera *a)*, che la stessa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo alla lettera *b)*, che interviene sull'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, viene evidenziato che la nuova formulazione del predetto comma prevede che ciascuna commissione sia composta da due commissari esterni e due commissari interni per ciascuna delle due classi abbinate, in sostituzione dei tre esterni e tre interni previsti dalla normativa vigente. Al riguardo, viene precisato che i compensi destinati ai commissari e ai presidenti di commissione sono stabiliti dal decreto interministeriale del 24 maggio 2007, come riportati di seguito.

QUADRO A	
Quota di compenso correlato alla funzione	
1) Presidente	€ 1.249
2) Commissario esterno	€ 911
3) Commissario interno	€ 399
QUADRO B	
Quota di compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame	
a) Personale nominato nel comune di servizio o di residenza o fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d'esame raggiungibile in non più di 30 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci	€ 171
b) Personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d'esame raggiungibile in un tempo compreso tra 31 e 60 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci	€ 568
c) Personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d'esame raggiungibile in un tempo compreso tra 61 e 100 minuti con i mezzi di linea extraurbanipiù veloci	€ 908
d) Personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d'esame raggiungibile in un tempo superiore a 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci	€ 2.270
QUADRO C	
Compensi per esami preliminari	
Compenso per ciascuna materia e ciascun candidato spettante al personale impegnato negli esami preliminari dei candidati esterni (privatisti)	€ 15
Compenso massimo attribuibile al singolo componente del Consiglio di classe o di specifica commissione impegnato negli esami preliminari	€ 840

Viene, inoltre, sottolineato che l'articolo 1, comma 1, del predetto decreto interministeriale, chiarisce che il suddetto compenso è da intendersi "omnicomprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese". Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo specifica che i compensi per i commissari degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione sono costituiti da:

- una quota riferita alla funzione, a valere sul capitolo 2549, piano gestionale 07 (compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione), piano gestionale 08 (contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie) e capitolo 2645, piano gestionale 02 (IRAP sulle competenze accessorie);
- una quota correlata alla distanza della sede di esame dalla sede di servizio o dal luogo di residenza (cosiddetto rimborso forfettario riferito alla trasferta), che incide esclusivamente sul capitolo 2549, piano gestionale 07.

Pertanto, asserisce la relazione tecnica, la disposizione non solo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, anzi, riduce la spesa gravante sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito sopra menzionati per un ammontare stimato pari a oltre euro 35.000.000.

Dette risorse, nella disponibilità del predetto Ministero, vengono reimpiegate a favore delle misure di cui al comma 7 del presente articolo e dei commi 4 e 5 dell'articolo 3. La

determinazione dei compensi dei commissari d'esame, ai sensi della normativa vigente[28], non modificata dal presente decreto-legge, continua ad essere rimessa ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con riferimento alle risorse previste per i compensi e rimborsi forfettari riferiti alla trasferta ai componenti delle commissioni d'esame, la relazione tecnica rappresenta che l'ammontare degli stanziamenti, posti a copertura dei compensi destinati ai commissari e ai presidenti di commissione, sui capitoli 2549/07, 2549/8 e 2645/2, ammontano complessivamente ad euro 166.807.850 a decorrere dal 2025.

Il risparmio derivante dalla riduzione dei componenti delle commissioni da 7 a 5 unità è stato calcolato a partire dai valori rilevati per l'anno scolastico 2023/24, riguardanti il numero di presidenti, di commissari interni e di commissari esterni, e la spesa ad essi relativa, distinta "per funzione" e "correlata alla distanza della sede di esame dalla sede di servizio o dal luogo di residenza" (cosiddetto rimborso forfettario riferito alla trasferta).

La prima tabella sotto riportata sintetizza i suddetti dati rilevati nell'anno scolastico 2023-2024. La seconda tabella sottostante rappresenta la simulazione di spesa effettuata ipotizzando la nuova configurazione delle commissioni, ovvero stesso numero di presidenti, riduzione di 1/3 del numero di commissari interni e di 1/3 del numero di commissari esterni.

Per quanto riguarda, invece, la numerosità del personale esperto (ad es. docenti di sostegno o docenti esperti in specifiche discipline quali strumento musicale, etc.) e la relativa spesa, si è mantenuto il dato rilevato nell'anno scolastico 2023/24.

Un approccio analogo è stato seguito riguardo la numerosità del personale coinvolto negli esami preliminari (esami sostenuti dai cosiddetti privatisti per l'ammissione all'esame di Stato). Gli oneri riportati nella tabella sottostante sono da intendersi "lordo Stato".

[28] Articolo 4, comma 10, della legge n. 425 del 1997.

Simulazione 3 int e 3 ext				
RIEPILOGO (scuole statali+paritarie)	**Numero**	**Spesa per funzione**	**Spesa per trasferta**	**TOTALE SPESA**
PRESIDENTI	13.380	16.711.557,55	10.052.968,71	**26.764.526,26**
(n.3) Commissari interni	72.179	31.713.637,20[29]	12.801.970,17	**44.515.607,37**
(n.3) Commissari esterni	46.151	38.296.417,58[30]	27.779.151,46	**66.075.569,04**
Personale esperto	12.794	2.277.715,78	-	**2.277.715,78**
Personale coinvolto negli Esami				
Preliminari	27.884	1.060.020,67	-	**1.060.020,67**
				140.693.439,12
Simulazione 2 int e 2 ext				
RIEPILOGO (scuole statali+paritarie)	**Numero**	**Spesa per funzione**	**Spesa per trasferta**	**TOTALE SPESA**
PRESIDENTI	13.380	16.711.557,55	10.052.968,71	**26.764.526,26**
(n.2) Commissari interni	48.119	21.142.424,80[31]	8.534.646,78	**29.677.071,58**
(n.2) Commissari esterni	30.767	25.530.945,05[32]	18.519.434,31	**44.050.379,36**
Personale esperto	12.794	2.277.715,78	-	**2.277.715,78**
Personale coinvolto negli Esami				
Preliminari	27.884	1.060.020,67	-	**1.060.020,67**
				103.829.713,65
			DIFFERENZA	**36.863.725,47**

Il **Governo**, con Nota depositata durante l'esame in Senato[33], ha fornito un aggiornamento della spesa delle commissioni dell'esame di Stato per l'anno scolastico 2024/2025, con la proiezione dei costi con le componenti ridotte (2 esterni e 2 interni), riportato nella sottostante tabella, confermando l'economia di 35 milioni di euro indicata nella relazione tecnica, come sopra riportato.

Nella medesima Nota, il Governo ha, altresì, chiarito che, per quanto riguarda gli effetti indotti sui saldi di finanza pubblica, considerato che sui compensi e rimborsi forfettari per i componenti delle commissioni d'esame si può ipotizzare un'aliquota complessiva per contributi erariali e previdenziali del 48,50%, l'importo disponibile per le coperture del provvedimento in oggetto ammonterebbe ad euro 18.984.832.

[29] Si evidenzia che, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica in merito al numero e al compenso correlato alla funzione di commissario interno, la spesa per funzione dovrebbe essere pari a 28.799.421 di euro.

[30] Si evidenzia che, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica in merito al numero e al compenso correlato alla funzione di commissario esterno, la spesa per funzione dovrebbe essere pari a 42.043.561 di euro.

[31] Si evidenzia che, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica in merito al numero e al compenso correlato alla funzione di commissario interno, la spesa per funzione dovrebbe essere pari a 19.199.481 di euro.

[32] Si evidenzia che, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica in merito al numero e al compenso correlato alla funzione di commissario esterno, la spesa per funzione dovrebbe essere pari a 28.028.737 di euro.

[33] *Cfr.* Seduta 5ª Commissione permanente del Senato - Resoconto sommario n. 446 del 30/09/2025.

Esami 2025				
RIEPILOGO (scuole statali + paritarie)	Numero	Spesa per funzione	Spesa per trasferta	TOTALE SPESA
Presidenti	13.134	16.404.653,27	10.895.275,00	27.299.928,27
(n. 3) Commissari interni	77.627	30.973.173,00	11.885.868,00	42.859.041,00
(n. 3) Commissari esterni	39.964	36.406.857,82	25.907.705,00	62.314.562,82
Personale esperto	13.159	2.250.189,00		2.250.189,00
Personale coinvolto negli esami preliminari	28.583	1.112.099,65		1.112.099,65
				135.835.820,74
Proiezioni spesa con 2 Commissari interni e 2 Commissari esterni				
RIEPILOGO (scuole statali + paritarie)	Numero	Spesa per funzione	Spesa per trasferta	TOTALE SPESA
Presidenti	13.134	16.404.653,27	10.895.275,00	27.299.928,27
(n. 3) Commissari interni	51.751	20.648.782,00	7.923.912,00	28.572.694,00
(n. 3) Commissari esterni	26.642	24.271.238,55	17.271.803,33	41.543.041,88
Personale esperto	13.159	2.250.189,00		2.250.189,00
Personale coinvolto negli esami preliminari	28.583	1.112.099,65		1.112.099,65
				100.777.952,80

Con riguardo alle lettere *c)* e *d)*, che intervengono, rispettivamente, sull'articolo 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017, la relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e sottolinea che all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica che evidenziato.

La lettera *e)* apporta modifiche all'articolo 21 del predetto decreto legislativo, riguardante in particolare il *curriculum* della studentessa e dello studente. La relazione tecnica riferisce al riguardo che le disposizioni in questione non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 si limita a disporre il rispetto della nuova denominazione "Esami di maturità" in tutti i provvedimenti correlati. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 interviene in materia di passaggi tra i diversi indirizzi di studio. La disposizione prevede che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, individuano, nel primo biennio, le modalità più idonee per accompagnare il passaggio dello studente da un percorso a un altro. A decorrere dal terzo anno, invece, il passaggio a una classe di diverso indirizzo, articolazione o opzione, potrà avvenire esclusivamente previo superamento di un esame integrativo, da svolgersi in un'unica sessione, che dovrà concludersi prima dell'avvio delle attività didattiche. All'attuazione della disposizione si

provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Governo**, con Nota depositata durante l'esame in Senato[34], ha confermato che il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, viene evidenziato che prima della pronunzia della sezione VII del Consiglio di Stato n. 3250 del 9 aprile 2024, gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado erano già contemplati dall'ordinamento scolastico e si svolgevano presso le istituzioni scolastiche che ne curavano l'organizzazione e lo svolgimento prima dell'inizio delle lezioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio statale e di quello delle scuole, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 5 del 8 febbraio 2021. Il suddetto decreto ministeriale è stato parzialmente annullato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, nella parte in cui tale atto amministrativo a contenuto generale subordinava - all'articolo 4 - il passaggio degli studenti della scuola secondaria di secondo grado tra classi corrispondenti di diverso indirizzo o percorso formativo al superamento degli esami integrativi, in mancanza di apposita autorizzazione legislativa, stante l'avvenuta abrogazione espressa della norma di rango primario che li contemplava[35], ad opera dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, "...con la conseguente liberalizzazione delle modalità di transito "orizzontale" […]"[36]. Tanto premesso, il Governo conferma la neutralità finanziaria della disposizione in parola.

Il comma 4 interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 213 del 2009, introducendo, al comma 2, la lettera *a-bis)*, al fine di attribuire all'INVALSI un ulteriore compito: quello di restituire[37] agli studenti e alle studentesse i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale. Tale attività si colloca pienamente nel perimetro delle competenze istituzionali già assegnate all'Ente ed è svolta avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Governo**, con Nota depositata durante l'esame in Senato[38], ha confermato che il comma 4 è attuato mediante le risorse disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, il Governo ha evidenziato che l'attività svolta dall'INVALSI, relativa alla somministrazione delle prove in questione[39], costituisce attività istituzionale dell'Ente[40] a partire dall'anno scolastico 2018-2019. Viene, altresì, sottolineato che il risultato delle prove per singolo studente è già elaborato con i diversi livelli di apprendimento per ogni disciplina oggetto della prova e che l'INVALSI restituisce già ordinariamente e direttamente alle singole istituzioni scolastiche i dati elaborati, come parte

[34] *Cfr.* Seduta 5ª Commissione permanente del Senato - Resoconto sommario n. 446 del 30/09/2025.
[35] Articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994.
[36] *Cfr.* Consiglio di Stato, sezione VII, 9 aprile 2024, n. 3250 - paragrafo 4.2 della motivazione.
[37] A seguito di modifica in Senato con l'emendamento 1.28, il compito attribuito all'INVALSI è mutato nella "comunicazione", anziché nella "restituzione", agli studenti e alle studentesse dei livelli di apprendimento in questione.
[38] *Cfr.* Seduta 5ª Commissione permanente del Senato - Resoconto sommario n. 446 del 30/09/2025.
[39] Prove di grado 13, svolte all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.
[40] Ai sensi del decreto legislativo n. 62 del 2017.

integrante delle attività istituzionali definite. Viene, quindi, chiarito che il flusso dei dati tra l'INVALSI e il sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito è già implementato e strutturato e, pertanto, funzionale alla restituzione agli studenti e alle studentesse dei livelli conseguiti nelle prove in parola. Si afferma, infine, che la restituzione in argomento si colloca nella fase di acquisizione delle informazioni che alimentano il *curriculum* delle studentesse e degli studenti, attualmente già presente sul Portale UNICA[41] ed acquisibile per il tramite del sistema informativo dell'amministrazione.

Il comma 5, intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 150 del 2024, chiarisce che l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, attribuito in sede di scrutinio finale a seguito di una valutazione pari a sei decimi in comportamento, deve essere oggetto di discussione da parte della studentessa o dello studente nell'ambito del procedimento di integrazione dello scrutinio finale. Tale intervento non comporta l'introduzione di nuovi strumenti o adempimenti procedurali, ma si fonda sull'utilizzo di quelli già previsti nell'ordinamento e regolarmente adottati dalle istituzioni scolastiche. Pertanto, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6, che interviene sull'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 introducendo il comma 784-*octies*, è finalizzato esclusivamente a restituire ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento una piena dignità educativa, ridenominando detti percorsi in "Formazione scuola-lavoro", e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 dispone l'incremento di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, del Piano per la formazione dei docenti[42] anche per la formazione dei docenti nominati commissari d'esame. All'attuazione si provvede mediante la corrispondente riduzione di risorse derivante dall'intervento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera *b)*. Dette risorse, nella disponibilità del Ministero, sono iscritte nel capitolo 2549, piani gestionali 07, 08 e capitolo 2645, piano gestionale 02.

Al riguardo, la relazione tecnica riporta la sottostante tabella contenente gli stanziamenti degli ultimi 5 anni relativi ai capitoli 2164, il 2173, il 2174, il 2175, del piano gestionale 07, destinati alla formazione dei docenti di ruolo, autorizzati dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, che risultano attualmente privi di finanziamento.

[41] Piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito che raccoglie strumenti e risorse per studenti e famiglie.
[42] Di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015.

TOTALE RISORSE CAPITOLI SULLA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO

		ES. FINANZIARIO	2021	2022	2023	2024	2025	
CAPITOLO	**P.G.**	**DENOMINAZIONE**						**LEGGI AUTORIZZATIVE**
2164	7	FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO	13.808.718	9.866.006	8.970.658	3.176.248	67.899	L 107 del 2015 articolo 1 comma 125 LB 213 del 2023 articolo 1 comma 331
2173	7	FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO	12.575.116	8.939.959	8.629.959	1.910.277		L 107 del 2015 articolo 1 comma 125 LB 213 del 2023 articolo 1 comma 331
2174	7	FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO	8.656.997	6.498.683	5.775.461	2.145.118		L 107 del 2015 articolo 1 comma 125 LB 213 del 2023 articolo 1 comma 331
2175	7	FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO	5.069.169	3.805.352	3.309.547	1.313.852		L 107 del 2015 articolo 1 comma 125 LB 213 del 2023 articolo 1 comma 331
		TOTALE	**40.110.000**	**29.110.000**	**26.685.625**	**8.545.495**	**67.899**	

Il **Governo**, con Nota depositata durante l'esame in Senato[43], ha confermato la congruità e l'adeguatezza delle risorse stanziate dal comma 7. Al riguardo, si precisa che la platea dei docenti nominati quali componenti delle commissioni d'esame si consolida solitamente a ridosso della data di espletamento dello stesso e, prendendo in considerazione l'esame di stato dell'anno 2025, la platea è stata pari a circa 93.000 docenti. Inoltre, ai fini dell'adeguatezza delle risorse, si precisa che la formazione dedicata ai suddetti commissari verrà erogata attraverso Piattaforme già in uso da parte del Ministero dell'istruzione e del merito per la formazione dei docenti, prevalentemente in modalità *on-line*, per un numero di ore complessive compatibili con l'espletamento e le tempistiche dell'esame di maturità, con il supporto della Struttura tecnica degli esami di Stato e, altresì, dei dirigenti tecnici in servizio presso ciascun Ufficio scolastico regionale. Pertanto, viene confermata la congruità e l'adeguatezza delle risorse stanziate dalla norma in parola per la finalità anzidetta.

Relativamente al comma 8, la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame al Senato, intervengono sul decreto legislativo n. 62 del 2017, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. In particolare, intervenendo sull'articolo 12 del predetto decreto, viene modificata la denominazione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione in

[43] *Cfr.* Seduta 5ª Commissione permanente del Senato - Resoconto sommario n. 446 del 30/09/2025.

"esame di maturità", stabilendo, tra l'altro, che detto esame tenga conto anche della formazione scuola-lavoro e delle competenze maturate nell'educazione civica [comma 1, lettera *a)*]. Viene, altresì, ridotto il numero dei membri delle commissioni dell'esame in parola, novellando l'articolo 16, comma 4, del decreto suddetto. In particolare, viene stabilito che le commissioni d'esame, costituite una ogni due classi e presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica, siano composte da due, anziché tre, membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due, anziché tre, membri interni [comma 1, lettera *b)*]. Inoltre, intervenendo sull'articolo 17 dello stesso, viene stabilito l'obbligo di svolgere tutte le prove previste per la validità dell'esame e regolata l'individuazione annuale delle quattro discipline oggetto di colloquio d'esame [comma 1, lettera *c)*]. Vengono ridefiniti i punteggi integrativi assegnabili dalla commissione d'esame, modificando l'articolo 18, comma 5, del suddetto decreto [comma 1, lettera *d)*] e, intervenendo sull'articolo 21 dello stesso, viene rinviato a un decreto ministeriale l'adozione del modello di *curriculum* degli studenti e di diploma [comma 1, lettera *e)*]. Viene disposto che ogni riferimento all'esame di Stato in parola sia da intendersi fatto al suddetto esame di maturità (comma 2).

Intervenendo, inoltre, sul decreto legislativo n. 226 del 2005, concernente i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, viene previsto che, nel primo biennio della scuola secondaria, gli studenti possano richiedere di cambiare indirizzo entro il 31 gennaio, ponendo l'obbligo per la nuova scuola di predisporre attività didattiche di sostegno all'inserimento nel percorso scelto. Inoltre, dal terzo anno, il passaggio ad altro percorso viene subordinato al superamento di un esame integrativo (comma 3).

Viene attribuita all'INVALSI, introducendo la lettera *a-bis)* all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009, recante il riordino degli enti di ricerca, l'attività di comunicazione agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale predisposte dalla medesima INVALSI (comma 4).

Si prevede, altresì, che, in sede di accertamento del recupero delle carenze formative, gli studenti discutano l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale[44] (comma 5) e che, i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" siano ridenominati in "formazione scuola-lavoro" a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026[45] (comma 6).

Viene disposto l'incremento di 3 milioni di euro per il 2026 e di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione, tra l'altro, del Piano nazionale di formazione dei docenti, destinata anche alla formazione specifica dei docenti aventi titolo alla nomina di componenti delle commissioni degli esami di maturità (comma 7), stabilendo, in fine, che la partecipazione alla predetta formazione costituirà titolo preferenziale per la nomina a compente delle suddette commissioni a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 (comma 8).

Con riguardo al comma 1, lettera *b)*, la relazione tecnica evidenzia che la disposizione riduce la spesa gravante sul bilancio dello Stato per un ammontare stimato pari a oltre 35 milioni di euro. Specificamente, il risparmio derivante dalla riduzione dei componenti delle commissioni d'esame, calcolato nella relazione tecnica a partire dai valori rilevati per l'anno scolastico 2023/2024, ammonterebbe a 36.863.725,47 di euro. Si evidenzia al riguardo che, durante l'esame al Senato, il Governo ha fornito in una Nota[46] un aggiornamento della spesa delle commissioni d'esame per l'anno scolastico 2024/2025, nel quale si evincerebbe un risparmio stimato in 35.058.723,67 di euro.

Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica e dalla Nota depositata dal Governo durante l'esame al Senato, nel presupposto che la relazione tecnica di passaggio tenga conto della nuova quantificazione dei risparmi di spesa risultanti dalla predetta nota.

---

[44] Introducendo il comma 5-*bis* all'articolo 1 della legge n. 150 del 2024, concernente, tra l'altro, la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti.

[45] Introducendo il comma 784-*octies* all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

[46] *Cfr.* Seduta 5ª Commissione permanente del Senato - Resoconto sommario n. 446 del 30/09/2025.

Con riguardo al comma 3, si prende atto di quanto assicurato dalla relazione tecnica e confermato dalla Nota depositata dal Governo durante l'esame in Senato circa la non onerosità della disposizione in parola.

In proposito, la suddetta Nota del **Governo** ha evidenziato che, prima del parziale annullamento, ad opera della sentenza della sezione VII del Consiglio di Stato n. 3250 del 2024, del decreto del Ministro dell'istruzione n. 5 del 2021, nella parte in cui lo stesso subordinava - all'articolo 4 - il passaggio degli studenti della scuola secondaria di secondo grado tra classi corrispondenti di diverso indirizzo o percorso formativo al superamento degli esami integrativi (Cfr. *supra*), detti esami si svolgevano presso le istituzioni scolastiche, che ne curavano l'organizzazione e lo svolgimento prima dell'inizio delle lezioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio statale e di quello delle scuole. La Nota in parola ha, quindi, confermato che la disposizione in oggetto "non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e rispetta la clausola di neutralità degli effetti finanziari".

Ciò premesso, andrebbe valutata l'opportunità di inserire una clausola di neutralità al menzionato comma 3, in linea con quanto dichiarato nella relazione tecnica e degli elementi informativi forniti dalla suddetta Nota del Governo.

Relativamente al comma 7, atteso che l'onere è configurato come limite di spesa e preso atto delle rassicurazioni fornite dal Governo, nella Nota depositata in Senato, circa la congruità e l'adeguatezza delle risorse stanziate dalla norma, per altro incrementate durante l'esame al Senato, per le finalità dalla stessa indicate, non si hanno osservazioni da formulare.

Nulla da osservare, infine, anche con riguardo alle altre disposizioni dell'articolo, alla luce degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti della Nota del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1 fa fronte agli oneri derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa richiamata al primo periodo del medesimo comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui allo stesso articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto;

- quanto a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si rammenta preliminarmente che le risorse di cui trattasi consistono nei risparmi di spesa attesi dalla riduzione da tre a due unità del numero dei commissari esterni e interni previsti per lo svolgimento degli esami di maturità presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, disposta dal citato comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 1.

Al riguardo, si rinvia a quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, anche alla luce degli stanziamenti previsti nell'ambito della Tabella A allegata al disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 (S. 1689).

ARTICOLO 2

Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale

La norma, inserendo il comma 8-*bis* all'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale[47] rientrino nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione[48]. A decorrere dal medesimo anno, al ricorrere di determinate condizioni[49], il dirigente scolastico propone la candidatura[50] per l'attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale al Ministero dell'istruzione e del merito che ne dispone l'eventuale accoglimento (comma 1).

Dall'attuazione di quanto rappresentato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi

[47] Di cui al comma 1 del citato articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022.

[48] Di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005.

[49] Le condizioni sono quelle previste dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022 e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

[50] Nell'ambito dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete.

adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che, attualmente, sono 280 le istituzioni scolastiche coinvolte, con 395 percorsi attivati di filiera formativa tecnologico-professionale, di cui 89 di istruzione professionale e 306 di istruzione tecnica. Sotto il profilo finanziario viene riportato che la disposizione non comporta modifiche all'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e professionali, pertanto, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si specifica, altresì, che la stessa non incide sulle dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche interessate.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale[51] rientrino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto di quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo cui dalla disposizione in esame non derivano modifiche all'assetto ordinamentale e alle dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche interessate.

ARTICOLO 2-*bis*
Fondazione "Imprese e competenze per il *made in Italy*"

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 19 della legge n. 206 del 2023, recante Fondazione «Imprese e competenze per il made in *Italy*», estendendo la platea delle istituzioni scolastiche a cui è rivolta l'azione di raccordo con le imprese promossa dalla predetta fondazione.

Si ricorda che la relazione tecnica del citato articolo 19 della legge n. 206 del 2023 rappresentava che il patrimonio della Fondazione è costituito dall'apporto inziale pari a 1 milione di euro per il 2024 per la costituzione in conto capitale e 500.000 mila euro quale contributo per il funzionamento della stessa a decorrere dal 2024. Le spese di funzionamento, erano suddivise, secondo una stima approssimativa e a titolo esemplificativo, in: costi di reperimento e affitto dei locali (20%), costi del personale (30%), costi per beni strumentali, utenze e cancelleria (30%), costi pubblicitari (10%) e costi di gestione (10%).

[51] Di cui al comma 1 del citato articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022.

Dall'attuazione di quanto rappresentato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, novella l'articolo 19 della legge n. 206 del 2023, estendendo la platea delle istituzioni scolastiche a cui è rivolta l'azione di raccordo con le imprese promossa dalla fondazione "Imprese e competenze per il *made in Italy*".
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerata la clausola di invarianza finanziaria che correda la disposizione.

ARTICOLO 3, commi da 1 a 5
Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola nonché in materia di *welfare* del personale scolastico

Le norme, tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) a partire dall'anno scolastico 2026/2027, destinano alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca–Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge n. 234 del 2021, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026 (comma 1);
Alla medesima contrattazione collettiva sono altresì destinate:

- le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024, pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026 (comma 2).

  Si ricorda che l'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024, ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
- le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto

Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018[52], pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023 (comma 3).

Viene, altresì, incrementata, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, l'autorizzazione di spesa relativa all'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025[53]. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del presente decreto (comma 4)

.

È, infine, incrementato, di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa[54]. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto (*cfr. supra*) (comma 5).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Maggiori spese correnti												
Incremento delle risorse per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola, di cui all'art. 14, c. 6, del D.L. 25/2025 (comma 4)		15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca (comma 5)												
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – effetti riflessi (comma 5)												

[52] Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 2018.

[53] Si rammenta che l'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025, ha autorizzato una spesa di euro 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola.

[54] Di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca– Triennio 2016-2018.

La relazione tecnica specifica che l'intervento normativo intende destinare alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, per il rinnovo del CCNL scuola 2022-2024, ulteriori risorse derivanti da precedenti stanziamenti. In particolare:

- le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge n. 234 del 2021, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018, stanziate per la definizione dell'ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA)[55], che è ancora in fase di definizione. Al riguardo, viene precisato che le economie in oggetto sono pari a euro 36.900.000,00[56]. Nello specifico, per l'anno 2025 i risparmi si possono quantificare in euro 36.900.000, atteso che la progressione verticale prevista si concluderà solo nel nuovo anno finanziario (2026) e non è previsto il riconoscimento economico retroattivo della stessa. Per l'annualità 2026, si può ipotizzare un risparmio pari agli 8/12 dell'anno, ovvero euro 24.600.000 considerando che la progressione verticale produrrà i suoi effetti finanziari solo a partire dal 1° settembre 2026;
- le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 565 della legge n. 207 del 2024, istituito nello stato di previsione del Ministero, con una dotazione originaria di euro 122.000.000 per l'anno 2025, di euro 189.000.000 per l'anno 2026 e di euro 75.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse attualmente disponibili sul Fondo ammontano per l'anno 2025 ad euro 40.937.244 e per l'anno 2026 ad euro 57.854.488, come riportato nella tabella sottostante;

[55] Di cui al CCNL 2019-2021.

[56] Come attestate dalla Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, con delibera prot. n. 11/SSRRCO/CCN/2023.

Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico *(istituito con legge di bilancio 2025 n. 207/2024, comma 565)*	**2025**	**2026**	**2027**	**anni successivi (a regime dal 2027)**
	122.000.000	**189.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**
Provvedimenti legislativi che hanno inciso sulla consistenza del Fondo				
Comma 567 LDB 2025 Incremento dotazione organico docenti di sostegno (1866 posti a decorrere dall'a.s. 2025/2026 e 134 posti a decorrere dall'a.s.2026/2027)	- 24.990.000	- 75.000.000	- 75.000.000	- 75.000.000
Legge 21 febbraio 2025, n. 15 (DL 202/2024 disposizioni urgenti in materia di termini normativi) Articolo 5, comma 4-bis Valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativa-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.	-50.000.000	-50.000.000		
Legge 5 giugno 2025, n. 79 *Conv. DL 45_2025 PNRR-MIM* Art. 2.bis *Incremento FUN anni 2025 e 2026*	- 6.000.000	- 6.000.000		
Legge 5 giugno 2025, n. 79 *Conv. DL 45_2025 PNRR-MIM* Art. 9-quater *Parziale copertura oneri per Struttura tecnica filiera formativa*	- 72.756	- 145.512		
Totali aggiornati con le disposizioni che hanno apportato variazioni	**40.937.244**	**57.854.488**	**- -**	**- -**

- i residui del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al riguardo si fa presente che essi consistono in 67.746.059,48 di euro per l'anno 2022 e 13.675.519,67 di euro per l'anno 2023. Nella tabella sottostante sono indicati puntualmente i valori accertati, impegnati e i residui, come risultano certificati dai Decreti di accertamento residui al 31/12/2024 della RGS.

Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.	Residui 2022	Residui 2023
1. Residui accertati	88.802.294,00	26.735.921,67
2. Residui impegnati 21.056.234,52	21.056.234,52	13.060.402,00
3. Residui disponibili	67.746.059,48	13.675.519,67

Con riferimento all'incremento di euro 15.000.000 annui dell'autorizzazione di spesa relativa alla copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola[57], viene evidenziato che la copertura sanitaria integrativa, come istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025, non prevede tra i beneficiari i docenti e gli ATA a tempo determinato sino a conclusione delle attività didattiche (cd "supplenti/ATA al 30 giugno"). La disposizione estende pertanto la copertura sanitaria integrativa anche a tali tipologie di personale. Al riguardo, viene rappresentato che lo stanziamento di euro 15.000.000 annui è stato quantificato considerata una platea dei docenti e degli ATA con contratto sino al 30 giugno di circa 235.000 unità (195.000 docenti e 40.000 ATA) e prendendo un valore unitario della polizza sanitaria integrativa pari a 64 euro pro-capite (desumibile dal rapporto tra i 65.000.000 di euro stanziati con il decreto-legge n. 25 del 2025 e il numero dei docenti e ATA a tempo indeterminato e dei docenti e ATA con contratto annuale -totale complessivo di 1.018.000).

Il Governo, durante l'esame al Senato[58], ha evidenziato che, al fine di dare attuazione al CCNL 2019-2021, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3-*quinquies* del decreto-legge n. 71 del 2024, in data 11 marzo 2025 è stato avviato il confronto con le Organizzazioni Sindacali per la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, al fine di procedere con l'istituzione delle figure professionali dell'operatore scolastico e del funzionario amministrativo (privo di incarico). La chiusura del confronto sindacale è prevista per la giornata di martedì 07 ottobre 2025; a ciò seguirà l'iter normativamente previsto per l'approvazione del decreto che, richiede il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, oltre che il parere della Conferenza Unificata.

Una volta concluso tale processo saranno avviate, per garantire la copertura dei posti che si verranno a creare nei summenzionati profili professionali, due distinte procedure valutative di progressione, una dall'area dei collaboratori a quella degli operatori, l'altra dall'area degli assistenti a quella dei funzionari e dell'elevata qualificazione. A tal fine, occorrerà procedere alla predisposizione di due distinti decreti ministeriali, aventi ad oggetto la disciplina operativa delle citate procedure, con conseguente pubblicazione dei relativi bandi di concorso.

Ciò premesso, il Governo, considerata l'estrema complessità del procedimento in atto, ritiene che, la riforma in esame non potrà operare prima del mese di settembre 2026, ossia contestualmente all'avvio dell'anno scolastico 2026/2027.

Con riferimento ai residui del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, il Governo ha, altresì, confermato la disponibilità di tali residui in base all'interrogazione della banca dati Sicoge.

[57] Di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025.

[58] In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5ª Commissione del Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 446 del 30 settembre 2025.

In merito allo stanziamento aggiuntivo finalizzato alla copertura sanitaria integrativa in favore dei docenti e degli ATA a tempo determinato e sino a conclusione delle attività didattiche viene confermata la congruità della platea interessata dalla disposizione.

A supporto di tale conferma viene rappresentato che il decreto-legge n. 25 del 2025 ha stanziato euro 65.000.000 per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola a tempo indeterminato e supplenti annuali, pari a un numero di circa 1.018.000 unità. Sulla base di tale stanziamento e della platea interessata, il costo unitario della polizza, determinato dividendo l'importo complessivo per il numero dei beneficiari, risulta pari a circa 64 euro pro capite (65.000.000 / 1.018.000 = 63,85 arrotondato a 64).

La norma in parola prevede l'estensione del beneficio al personale docente e ATA con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. La stima di tale personale, sulla base dei dati disponibili, risulta la seguente:

- Docenti: circa 193.580;
- Docenti di religione cattolica: circa 1.240;
- Personale educativo: circa 180;
- Personale ATA: 40.000;

Il totale del personale interessato dall'estensione è quindi pari a circa 235.000 unità; per cui applicando a tale platea il costo unitario stimato di 64 euro, si ottiene un onere aggiuntivo complessivo pari a: 235.000x 64 = circa 15.000.000 euro.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che le norme in esame destinano alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca–Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024, ulteriori risorse derivanti da precedenti stanziamenti: parte delle risorse destinate dei nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali[59]; le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico (pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026); le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023).

Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

[59] Di cui all'articolo 1, comma 612, della legge n. 234 del 2021. Nello specifico, le summenzionate risorse, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026, sono destinate alla citata contrattazione collettiva nazionale, tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) a partire dall'anno scolastico 2026/2027.

Le norme prevedono, inoltre, l'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola[60], di un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, e del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa[61] di un importo pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Al riguardo non si formulano osservazioni tenuto conto che gli oneri derivanti sono configurati come limiti massimi di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa ivi richiamata, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto.

Allo stesso modo, anche il successivo comma 5 del medesimo articolo 3 fa fronte agli oneri, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, derivanti dall'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2026-2018, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto.

Al riguardo, si rinvia a quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione di tale ultima disposizione.

ARTICOLO 3, comma 5-*bis*
Modifiche alla "Carta del Docente" di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta Buona Scuola) ha istituito la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni

[60] Di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025.

[61] Di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca–Triennio 2016-2018.

scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente) da erogare entro un determinato limite di spesa. Successivamente è intervenuta l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero dell'istruzione), a definizione di un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE. Tale pronuncia ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo la limitazione del beneficio (finanziario) della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell'analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione continua che lo strumento è teso a soddisfare.

A tal proposito, il legislatore è intervenuto con l'articolo 15, del decreto-legge n. 69 del 2023, che ha esteso, per il solo 2023, il riconoscimento della Carta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, autorizzando a tal fine una spesa di 10,9 milioni di euro per il 2023.

L'articolo 1, comma 573, della legge n. 207 del 2024, ha successivamente esteso, in via permanente, la Carta del docente anche al personale docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Il citato intervento ha inoltre:

- stabilito che l'importo annuale della Carta non possa essere superiore a 500 euro, tenuto conto del numero dei docenti aventi diritto e nei limiti delle risorse disponibili. In particolare, è stato stabilito che, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché l'importo nominale annuale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse;
- incrementato la relativa autorizzazione di spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina relativa alla "Carta del Docente" di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. In particolare, si prevede, tra l'altro, che la Carta sia riconosciuta anche al personale docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché al personale educativo.

Sono, altresì, modificate le possibili modalità di utilizzo della Carta. Nello specifico: viene ristretta la possibilità di acquisto di *hardware* e *software*, che dall'anno scolastico 2025/2026 può avvenire solo con cadenza quadriennale; viene incluso il possibile acquisto di servizi di trasporto di persone.

Si prevede infine che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che definisce i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché il relativo importo nominale della stessa, sia adottato, con cadenza annuale, entro il 30 gennaio.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

Si evidenzia, tuttavia, che **il Governo**, durante l'esame al Senato[62], ha chiarito che l'aumento della platea dei beneficiari della Carta non determina nuovi o maggiori oneri poiché l'importo della carta docente è determinato, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in relazione al numero effettivo degli aventi diritto.

Ciò premesso, il Governo ha precisato che la platea aggiuntiva è pari a 193.776 unità (ultimo dato disponibile: 2024-2025) di cui 192.366 docenti, 1.239 insegnanti di religione cattolica e 171 personale educativo dei convitti e degli educandati, a cui va aggiunto, inoltre, ulteriore personale educativo a tempo indeterminato o con incarico annuale rispettivamente per 1.816 e 405 unità (2024 -2025) per un totale di 2.221 unità.

Infine, è stata confermata la neutralità finanziaria della disposizione anche in relazione alla necessità di apportare modifiche gestionali all'applicativo Carta del docente poiché tali modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del contratto di servizio in essere con Sogei.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, reca specifiche modifiche alla disciplina della "Carta del Docente" di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Viene previsto, tra l'altro, che la Carta sia riconosciuta anche al personale docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche e al personale educativo.

Al riguardo non si formulano osservazioni, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato e considerato che l'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, prevede espressamente che l'importo nominale della Carta sia stabilito annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sulla base del numero dei docenti e delle risorse disponibili.

In merito si rappresenta per altro che l'articolo 1, comma 573, della legge n. 207 del 2024, che ha esteso, in via permanente, il riconoscimento della Carta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ha incrementato la relativa autorizzazione di spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

[62] [62] In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5ª Commissione del Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 454 del 14 ottobre 2025.

ARTICOLO 4, commi 1 e 1-*bis*

Misure urgenti per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 22 del 2020. Tale norma, nel testo previgente, ha previsto, fra l'altro, che per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2025/2026, le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo siano disciplinate con ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito.

Le modifiche prevedono l'adozione delle medesime modalità anche per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 (comma 1).

La norma ora prorogata è stata introdotta a suo tempo in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per un ordinato avvio dell'anno scolastico.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 22 del 2020 non ha ascritto effetti finanziari alla disposizione (inizialmente riferita ai soli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022).

Parimenti non sono stati ascritti effetti finanziari alle disposizioni di proroga di cui all'articolo 19, comma 3-*ter* del decreto-legge n. 4 del 2022, che prorogava l'applicabilità delle disposizioni in esame alle procedure espletate nel corso degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e di cui all'articolo 5, comma 2, lett. *a)*, del decreto-legge n. 215 del 2023.

Infine, per effetto di un emendamento, introdotto durante l'esame al Senato, si prevede, sempre con riferimento agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, che la summenzionata ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito disciplini anche le procedure di continuità educativa e didattica di cui l'articolo 14, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo n. 66 del 2017 (comma 1-*bis*).

Le procedure di cui l'articolo 14, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo n. 66 del 2017, prevedono che, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità, o al docente privo di titolo specialistico ma con determinati requisiti[63], può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante

[63] La procedura si applica anche alle seguenti categorie di personale:

- docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge n. 124 del 1999, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;
- docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge n. 296 del 2006, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge n. 124 del 1999.

personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame proroga anche per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 la disposizione che demanda l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo ad ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito.

In proposito non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, che si limitano a prorogare una norma a cui non sono stati ascritti effetti finanziari.

Per effetto di un emendamento, introdotto nel corso dell'esame al Senato, si prevede, con riferimento ai medesimi anni scolastici, che la summenzionata ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito disciplini anche le procedure di continuità educativa e didattica di cui l'articolo 14, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo n. 66 del 2017.

Anche in tal caso non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della disposizione introdotta dal Senato.

ARTICOLO 4, comma 1-*ter* e 1-*quater*
Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 71 del 2024, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, la disciplina, straordinaria e transitoria, per cui la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, anche con superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale

di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)[64]. Sono altresì resi meno restrittivi i requisiti di partecipazione ai summenzionati percorsi con la previsione che i soggetti partecipanti abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti, in luogo dei cinque richiesti a legislazione vigente (comma 1-*bis*).

La norma prevede che all'attuazione di quanto esposto si provveda con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (comma 1-*ter*).

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 71 del 2024, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, la disciplina temporanea che prevede l'attivazione di percorsi di formazione di specializzazione sul sostegno da parte dell'INDIRE[65] e rende meno restrittivi i requisiti di partecipazione ai predetti percorsi. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che la norma prorogata, oltre ad essere corredata da una clausola di invarianza finanziaria, prevede che gli oneri connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi, incluso ogni possibile costo connesso con lo svolgimento dell'esame finale, sono posti a carico dei partecipanti.

ARTICOLO 4, comma 1-*quinquies*
Criteri di selezione per le assegnazioni delle supplenze dei docenti di sostegno

Normativa vigente. L'articolo 18-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, prevede che, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente[66], fino al 31 dicembre 2025, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026.

[64] Di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.
[65] Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.
[66] Indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 18-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la disciplina transitoria sull'immissione in ruolo dei docenti di sostegno ivi prevista.
Si prevede, altresì, che l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026, possa avvenire successivamente non solo all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente[67], come già previsto a legislazione vigente, ma anche degli elenchi regionali[68].

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 18-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la disciplina transitoria sull'immissione in ruolo dei docenti di sostegno ivi prevista.
Si prevede, altresì, che l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 possa avvenire successivamente non solo all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente[69], come già previsto a legislazione vigente, ma anche degli elenchi regionali[70].
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 4, comma 1-*sexies*
Proroga dell'entrata in vigore dei requisiti richiesti per i posti di insegnante tecnico pratico

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, modificando l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017, prevede che i requisiti richiesti per i posti di insegnante tecnico pratico di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017, entrino in vigore per i concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2026 e non più per quelli banditi dopo il 31 dicembre 2025, come previsto a legislazione vigente.

[67] Indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021.
[68] Di cui all'articolo 399, comma 3-*ter*, del decreto legislativo n. 297 del 1994.
[69] Indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021.
[70] Di cui all'articolo 399, comma 3-*ter*, del decreto legislativo n. 297 del 1994.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato, modificando, l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017, proroga l'entrata in vigore dei requisiti richiesti per i posti di insegnante tecnico pratico[71] ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 5

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione

La norma reca specifiche novelle all'articolo 108 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. In particolare, si prevede:

- mediante l'inserimento della lettera *f-bis*) al comma 2, che anche i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [lettera *a*)];
- attraverso una modifica al comma 4, che la medesima tipologia di contratti rientri tra quelli per cui la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento [lettera *b*)].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, novellando l'articolo 108 del codice dei contratti pubblici, modifica i criteri di aggiudicazione dell'offerta per contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione.

[71] Di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 6
Misure urgenti in materia di edilizia scolastica

La norma, novellando l'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, prevede che le risorse residue del contributo statale previsto per il pagamento dei canoni di affitto delle scuole innovative di proprietà INAIL possano essere utilizzate anche nell'ambito degli interventi PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito diversi dall'Investimento 1.1 della M2C3 nonché per eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici (comma 1).
Inoltre, per effetto di un emendamento, approvato nel corso dell'esame al Senato, si prevede, l'incremento della dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 3, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 45 del 2025, di 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036. Ai relativi oneri, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito (comma 1-*bis*).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica specifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si inserisce in una norma già coperta finanziariamente ed utilizza solo eventuali risorse residue non già destinate alla finalità originaria che riguarda le scuole innovative INAIL e, in particolare, la corresponsione dei relativi canoni di locazione. Atteso che ad oggi non tutte le scuole INAIL sono state completate, anche i relativi canoni non sono corrisposti da ciò derivano risorse residue che sono state già utilizzate in parte per gli affitti e i noleggi nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 2 – Componente 3 del PNRR.

Il Governo, durante l'esame al Senato[72], ha confermato che la possibilità di utilizzare in modo flessibile le risorse non comporta modifiche o alterazioni degli effetti già scontati nei saldi di finanza pubblica.

[72] In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5ª Commissione del Senato. *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 446 del 30 settembre 2025.

Si evidenzia che il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, non è corredato di **relazione tecnica**

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, novellando l'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, introduce ulteriori finalità per le quali è possibile utilizzare le risorse residue del contributo statale previsto per i canoni di affitto delle scuole innovative di proprietà INAIL.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che la disposizione si limita a disciplinare l'utilizzo di risorse residue già autorizzate a legislazione vigente.

Per effetto di un emendamento, approvato nel corso dell'esame al Senato, si prevede, inoltre, l'incremento della dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica[73] per un importo pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 ed a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.

Anche in tal caso, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere è configurato come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1-*bis*, lettera *b)*, dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica disposto dalla precedente lettera *a)*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce degli stanziamenti previsti nell'ambito della Tabella B allegata al disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 (S. 1689), e che gli oneri oggetto di copertura, come si evince anche dall'allocazione del Fondo di cui si dispone il rifinanziamento

[73] Di cui all'articolo 3, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 45 del 2025.

sul capitolo 8105 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, sono riferiti a spese in conto capitale.

ARTICOLO 7

Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi

Le norme, al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi, prorogano per l'anno 2026 l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 6, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 243 del 2016, che autorizza, nel limite di 1 milione di euro annui, la stipula di contratti a tempo determinato di personale docente e amministrativo per la summenzionata Scuola.
Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Contratti a tempo determinato per il personale docente e amministrativo madrelingua per la Scuola europea di Brindisi, di cui all'art. 6, c. 1-ter, del D.L. 243/2016 (comma 1)		1,0				1,0				1,0		
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Contratti a tempo determinato per il personale docente e amministrativo madrelingua per la Scuola europea di Brindisi, di cui all'art. 6, c. 1-ter, del D.L. 243/2016 – effetti riflessi (comma 1)						0,5				0,5		
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1, della L. 440/1997 (comma 2)		1,0				1,0				1,0		

La relazione tecnica fa presente che mira a garantire la piena funzionalità dell'offerta formativa nelle classi europee attivate presso la Scuola europea di Brindisi, mediante l'estensione al 2026 del finanziamento di 1 milione di euro già previsto sino al 2025. La *ratio* dell'intervento normativo proposto risiede nell'esigenza di consentire il tempestivo perfezionamento, entro il mese di settembre 2025, dei contratti per il personale docente madrelingua o esperto, e, in virtù delle esigenze organizzative specifiche della Scuola, anche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario – ATA, indispensabile per il regolare svolgimento delle attività. Tali contratti, a tempo determinato e con scadenza al 30 giugno, dovranno essere necessariamente perfezionati entro il prossimo mese di settembre, per consentire l'inserimento del personale nell'organico complessivo assegnato all'istituzione scolastica e garantire così la copertura dell'intero periodo di attività didattica per l'anno scolastico 2025/2026. A tal fine, l'intervento normativo in parola, al comma 1, modifica l'articolo 6, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, prorogando l'autorizzazione di spesa ivi prevista, pari a 1 milione di euro annui, per l'anno 2026.

Sulla scorta di proiezioni effettuate sulla base di parametri contrattuali standardizzati e dell'andamento della popolazione scolastica negli anni precedenti, riferisce che il fabbisogno di personale stimato per l'anno scolastico 2025/2026 e i relativi oneri retributivi sono pari a un totale di euro 904.519,54, suddivisi come segue:

- n. 2,5 cattedre per la scuola dell'infanzia, per un costo pari a € 78.743,11;
- n. 5 cattedre per la scuola primaria, per un costo pari a € 157.486,22;
- n. 7 cattedre per la scuola secondaria di primo grado, per un costo pari a € 237.046,62;
- n. 8,5 cattedre per la scuola secondaria di secondo grado, per un costo pari a € 287.842,33;
- n. 5 unità di personale collaboratore scolastico, per un costo pari a € 117.270,86;
- n. 1 unità di personale assistente amministrativo, per un costo pari a € 26.130,40.

Sono, altresì, riportate le tabelle, riferite, rispettivamente, al personale docente e al personale ATA, recanti i profili professionali e l'ammontare del costo delle relative retribuzioni rispetto alle proiezioni di fabbisogno di personale.

PERSONALE DOCENTE					
		Numero docenti			
Profilo professionale	Tipologia di contratto	a.s. 2024/2025	Proiezione a.s. 2025/2026	Cattedre a.s. 2025/2026	Ammontare costo retribuzioni (€)
Docente infanzia	Indeterminato	0	2	2	75.593,38
	Al 30.06	0	2,5	2,5	78.743,11
Primaria	Indeterminato	5	5	5	188.983,46
	Al 30.06	5	5	5	157.486,22
Secondaria I grado	Indeterminato	8	9	6	243.819,39
	Al 30.06	10	10	7	237.046,62
Secondaria I grado	Indeterminato	26	26	6,2	251.946,70
	Al 30.06	13	13	8,5	287.842,33
Totale		**67**	**72,5**	**42,2**	**1.521.461,21**

PERSONALE ATA				
		Numero unità		
Profilo professionale	Tipologia di contratto	a.s. 2024/2025	Proiezione a.s. 2025/2026	Ammontare costo retribuzioni (€)
Collaboratore scolastico	Indeterminato	9	9	253.305,07
	Al 30.06	4	5	117.270,86
Assistenti amministrativi	Indeterminato	2,5	1,5	47.034,72
	Al 30.06	0	1	26.130,40
Assistenti tecnici	Indeterminato	4	4	125.425,92
	Al 30.06	0	0	0
Totale		**19,5**	**20,5**	**569.166,97**

Viene precisato che il calcolo del costo delle retribuzioni è effettuato con riguardo al personale necessario per l'anno scolastico 2025/2026 con contratto di 10 mesi al 30 giugno, da attribuire per 4/10 da settembre a dicembre 2025, e 6/10 da gennaio a giugno 2026.
Viene, infine, puntualizzato che la suddetta tipologia di personale non è riconducibile al personale scolastico (docente e ATA) ordinariamente in servizio presso l'istituzione scolastica, bensì ad una diversa tipologia di personale esterno che integra il predetto personale, come dispone l'articolo 8 del decreto Ministero dell'istruzione n. 167 del 2022, che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della scuola europea di Brindisi ai sensi dell'articolo 6, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2019.

Il Governo, durante l'esame al Senato[74], ha confermato che l'onere è riferito solo all'esercizio finanziario 2026 poiché la disposizione proroga l'identica misura già prevista per gli anni scolastici 2023/24 in relazione ai quali l'impegno finanziario era stato già stimato e ritenuto congruo sulla base delle medesime risorse (ovvero 1 milione per anno finanziario 2023, 2024 e 2025). Sulla riduzione dello stanziamento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa per l'esercizio 2026, viene fatto presente che lo stesso è finalizzato alla promozione di iniziative formative e che, allo stato, le risorse utilizzate per la copertura della presente disposizione sono libere da impegni di spesa e che comunque non sono programmati interventi che facciano ad esse riferimento.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prorogano, per l'anno 2026, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 6, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 243 del 2016, che autorizza, nel limite di 1 milione di euro annui, la stipula di contratti a tempo determinato di personale docente e amministrativo per la Scuola europea di Brindisi.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto sia degli elementi forniti dalla relazione tecnica sia del fatto che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997.

Al riguardo, si rammenta che tale ultima disposizione ha previsto l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, le cui risorse sono confluite, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che risulta iscritto

[74] In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5ª Commissione del Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 446 del 30 settembre 2025.

sui distinti capitoli 1194[75], 1195[76], 1196[77], 1204[78] e 2394[79] dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione.

Al riguardo, si prende atto di quanto riportato nella documentazione depositata dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato[80] circa la sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura, che risultano allo stato libere da impegni di spesa e rispetto alle quali non sono al momento programmati interventi.

Tanto premesso, sarebbe comunque utile acquisire dal Governo, a titolo meramente informativo, elementi di dettaglio in ordine a quale dei predetti capitoli e dei relativi piani gestionali sarà imputata la riduzione prevista dalla disposizione in esame.

ARTICOLO 7-*bis*

Misure urgenti per l'anno scolastico 2025/2026 a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato[81], autorizzano, per l'anno 2026, la spesa di 3 milioni di euro per garantire alle istituzioni scolastiche, ricomprese nel piano «Agenda Sud»[82], la disponibilità di sussidi didattici, dispositivi digitali di supporto alle attività didattiche e attrezzature sportive. Le predette risorse sono ripartite tra le suddette istituzioni tramite decreto ministeriale (comma 1).

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito (comma 2).

---

[75] Sul predetto capitolo risultano iscritte, alla luce della legge n. 142 del 2025, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2025, risorse pari, per l'anno 2026, a 145.118.434 euro.

[76] Sul predetto capitolo risultano iscritte, alla luce della legge n. 142 del 2025, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2025, risorse pari, per l'anno 2026, a 61.546.129 euro.

[77] Sul predetto capitolo risultano iscritte, alla luce della legge n. 142 del 2025, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2025, risorse pari, per l'anno 2026, a 96.238.639 euro.

[78] Sul predetto capitolo risultano iscritte, alla luce della legge n. 142 del 2025, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2025, risorse pari, per l'anno 2026, a 77.862.502 euro.

[79] Sul predetto capitolo risultano iscritte, alla luce della legge n. 142 del 2025, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2025, risorse pari, per l'anno 2026, a 42.537.000 euro.

[80] Si veda, in particolare, la seduta del 30 settembre 2025 della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

[81] Emendamento 7 .0.1 (testo 2), *cfr.* Seduta 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 255 del 08/10/2025. Il comma 2 dell'emendamento in parola è stato sostituito per recepire il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5ª Commissione del Senato nella seduta n. 454 del 14 ottobre 2025.

[82] Di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 175 del 9 settembre 2025.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte al Senato, autorizzano per l'anno 2026 la spesa di 3 milioni di euro per garantire alle istituzioni scolastiche, ricomprese nel piano «Agenda Sud», la disponibilità di sussidi didattici, dispositivi digitali di supporto alle attività didattiche e attrezzature sportive, e provvedono alla relativa copertura finanziaria.

Al riguardo, al fine di escludere una eventuale dequalificazione della spesa, stante la mancanza di una relazione tecnica a corredo dell'emendamento che ha introdotto al Senato la disposizione in esame, appare opportuno che il Governo assicuri che le finalità di spesa previste dalla disposizione medesima siano riconducibili a interventi di conto capitale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 7-*bis* fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal comma 1 del medesimo articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, anche alla luce degli stanziamenti previsti nell'ambito della Tabella B allegata al disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 (S. 1689), e che gli oneri oggetto di copertura, consistenti nell'acquisizione di sussidi didattici, dispositivi digitali di supporto alle attività didattiche e attrezzature sportive da rendere disponibili alle istituzioni scolastiche ricomprese nel piano «Agenda Sud», appaiono riferibili a spese in conto capitale.